




COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Principi
- Articolo 3 - Definizioni generali
- Articolo 4 - Ambito di applicazione oggettiva
- Articolo 5 - Competenze Consiglio e Giunta Comunale
- Articolo 6 - Segretario Comunale
- Articolo 7 - Centrale di committenza
- Articolo 8 - Responsabile unico del procedimento


PARTE II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

- Articolo 9 - Determinazione a contrarre
- Articolo 10 - Procedure di affidamento
- Articolo 11 - Adesione a convenzioni Consip e acquisti sul MePa
- Articolo 12 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

TITOLO II – CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA: PROCEDURE SEMPLIFICATE

- Articolo 13 - Principi
- Articolo 14 - Procedure per gli affidamenti sotto soglia
- Articolo 15 - Contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro
- Articolo 16 - Contratti di importo inferiore a 40.000 euro
- Articolo 17 - Contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
- Articolo 18 - Contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000
- Articolo 19 - Fasi della procedura negoziata
- Articolo 20 - Indagine di mercato
- Articolo 21 - Elenchi di operatori economici
- Articolo 22 - Scelta dell'affidatario
- Articolo 23 - Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

TITOLO III - CONTRATTI SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA: PROCEDURE ORDINARIE E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

- Articolo 24 - Scelta delle procedure
- Articolo 25 - Criteri di aggiudicazione
- Articolo 26 - Minor prezzo nei lavori
- Articolo 27 - Offerta economicamente più vantaggiosa
- Articolo 28 - Bandi di gara
- Articolo 29 - Commissione giudicatrice
- Articolo 30 - Seggio di gara
- Articolo 31 - Valutazione delle offerte anormalmente basse
- Articolo 32 - Aggiudicazione
- Articolo 33 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta

PARTE III – IL CONTRATTO

- Articolo 34 - Stipulazione del contratto
- Articolo 35 - Forma del contratto
- Articolo 36 - Contratto in modalità elettronica
- Articolo 37 - Rogito a cura del Segretario Comunale
- Articolo 38 - Rogito per mano di notai
- Articolo 39 - Competenza alla stipulazione
- Articolo 40 - Contenuto e durata del contratto

PARTE IV – LA GESTIONE DEL CONTRATTO

- Articolo 41 - Esecuzione del contratto e responsabilità
- Articolo 42 - Inadempimenti e penali
- Articolo 43 - Cessione del contratto e subappalto
- Articolo 44 - Definizione delle controversie

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 45 - Rinvio dinamico
- Articolo 46 - Disposizioni finali
- Articolo 47 - Abrogazioni
- Articolo 48 - Entrata in vigore

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTI

Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune di Scicli, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e della normativa statale e regionale nonché dello Statuto Comunale.

Articolo 2 Principi

1. L'attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
2. Nell'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, il Comune rispetta i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, con le modalità stabilite dalla legge.
3. L'attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla criminalità organizzata e alla delinquenza mafiosa. Il Comune promuove la conclusione di accordi, intese, convenzioni e/o forme di collaborazione con autorità pubbliche e soggetti che svolgono istituzionalmente attività di contrasto all'illegalità.

Articolo 3 Definizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) "**Codice**" il d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- b) "**Contratti**" o "**contratti pubblici**", i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
- c) "**contratti di rilevanza europea**", i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici e che non rientrino tra i contratti esclusi;
- d) "**contratti sotto soglia**", i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
- e) "**appalti pubblici**", i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
- f) "**appalti pubblici di lavori**", i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi ad oggetto:
 1. l'esecuzione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato I del Codice;
 2. l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

3. la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.

g) **“appalti pubblici di servizi”**, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi;

h) **“appalti pubblici di forniture”**, i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

2. Per quanto non espressamente previsto al comma 1, si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 3 del Codice.

Articolo 4 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture

Articolo 5 Competenze Consiglio e Giunta Comunale

1. Il Consiglio Comunale adotta il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi e il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali.

2. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

3. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente Regolamento, può definire indirizzi relativi a specifiche tipologie contrattuali e/o di affidamenti.

4. Ogni altro procedimento non espressamente demandato alla competenza del Consiglio o della Giunta è di competenza, quale attività di gestione, dei responsabili di Posizione Organizzativa .

Articolo 6 Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale o in sua vece il Vicesegretario, sovrintende all'esercizio delle funzioni proprie dei titolari di Posizione Organizzativa e coordina l'attività che viene dagli stessi espletata a fini negoziali.

2. Il Segretario Comunale o in sua vece il Vicesegretario controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento degli atti che costituiscono presupposto alla stipula dei contratti. Il Segretario comunale può predisporre circolari esplicative e disposizioni procedurali.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI


3. Il Segretario Comunale o, in caso di sua vacanza, assenza e/o impedimento, il Vicesegretario roga gli atti e i contratti ed autentica le sottoscrizioni delle scritture private nei quali il Comune è parte. Tiene il repertorio dei contratti a norma della legge sul registro.
4. Il Segretario Comunale o in sua vece il Vicesegretario è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile.
5. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento, il Segretario Comunale si avvale della struttura competente in materia di contratti.

Articolo 7 Centrale Unica di Committenza

Il Comune, nei casi previsti dall'art. 37 del codice, per l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00 e di lavori di importo superiore a € 150.000,00 si avvale della Centrale Unica di Committenza o di soggetti aggregatori qualificati.

Articolo 8 Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni singola procedura viene nominato un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Di tale nomina è dato conto nel primo atto relativo ad ogni intervento e, comunque, nella determina a contrarre.
2. Il RUP è nominato con atto formale del responsabile di posizione organizzativa competente per l'acquisizione della prestazione, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio nel Comune. In caso di mancata nomina formale, il RUP coincide con il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'acquisizione della prestazione. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
3. Il RUP deve essere in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per i quali è nominato, secondo quanto previsto dall'art. 31 del codice e dalle linee guida ANAC .
4. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
5. i compiti del responsabile del procedimento sono disciplinati dal codice oltre che dalle linee guida n. 3 adottate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche in caso di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione dei soggetti aggregatori.



PARTE II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9

Determinazione a contrarre

1. L' avvio di ogni singola procedura di affidamento è preceduto dall'adozione della determinazione a contrarre a cura del responsabile di posizione organizzativa competente, che contenga:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo dell'affidamento, dando conto della relativa copertura finanziaria;
- c) la procedura di aggiudicazione e il criterio di scelta della migliore offerta;
- d) gli elementi essenziali del contratto da affidare;
- e) il nominativo del responsabile del procedimento;
- f) nel caso di acquisto di beni e di servizi, l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza e all'adesione o meno alle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., a centrali di committenza regionali e/o al ricorso al MEPA, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

Articolo 10

Procedure di affidamento

Ferme restando le ulteriori procedure di scelta del contraente disciplinate dal d. lgs. 50/2016 e s.m.i. il Comune individua il contraente, di norma, con le seguenti modalità:

- a) **procedura aperta**, in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta;
- b) **procedura ristretta**, in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare offerta solo gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti;
- c) **procedura negoziata**, in cui il Comune consulta gli operatori economici di propria scelta, previa o meno pubblicazione di un bando, e negozia le condizioni di appalto con uno o più di essi;
- d) **dialogo competitivo**, con cui il Comune avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale, o delle quali, i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;
- e) **accordi quadro**, accordo, concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Articolo 11

Adesione a convenzioni e accordi quadro di Consip S.p.A. e acquisti sul MePa

1. Il Comune è obbligato, nelle specifiche categorie individuate dalla norma, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

2. Il Comune anche per le categorie non obbligatorie, prima dell'avvio di qualunque procedura di affidamento, verifica la possibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. Per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, Il Comune ricorre in via preferenziale al MePa utilizzando le seguenti procedure di selezione dei contraenti :

- a. avvio di una RDO per acquisti di importo pari o superiore a € 40.000,00
- b. affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000,00.

Articolo 12

Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, il Comune inserisce nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore.

2. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al cinquanta per cento dell'importo totale del contratto.

TITOLO II

CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA: PROCEDURA SEMPLIFICATE

Articolo 13

Principi


1. Le disposizioni del presente Titolo II sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvenga con procedure proporzionate all'importo e alla rilevanza del contratto, in termini temporali tempestivi e con modalità semplificate ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1 del citato decreto e delle linee guida ANAC.

Articolo 14

Procedure per gli affidamenti sotto soglia

1. I contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere affidati secondo le modalità semplificate di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

2. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente Titolo II, il Comune procede di norma attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

Articolo 15

Contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro

1. I contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro possono essere conclusi tramite affidamento diretto senza necessità di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici.

2. Resta salva la possibilità, anche per la soglia di valore di cui al comma 1, di fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia quando tale ricorso assicuri maggiormente la celerità ed economicità dell'acquisto.

3. La deroga all'uso del mercato elettronico per l'affidamento di beni e servizi al di sotto di € 1.000,00 (art. 1 c. 450 L. 296/2006 mod. da c. 502 L. 208/2015) non opera per le forniture e servizi relativi all'informatica e/o connettività.

Articolo 16

Contratti di importo inferiore a 40.000 euro

1. Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro sono affidati con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Il Comune può acquisire informazioni, dati, documenti e preventivi preordinati all'identificazione della platea dei potenziali affidatari e/o delle soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni.

3. Per gli affidamenti di cui al comma 1 non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 17

Contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e di almeno cinque operatori economici per i servizi e forniture. Gli operatori economici vengono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

2. Per gli affidamenti di cui al comma 1 non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 18

Contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. Per gli affidamenti di cui al comma 1 si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 19

Fasi della procedura negoziata

1. Le procedure negoziate di cui ai precedenti artt. 17 e 18 si articolano in tre fasi gestite, di norma, dal dirigente dell'unità organizzativa competente e dal RUP:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e scelta dell'affidatario;
- c) stipula contratto.


Articolo 20

Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze del Comune. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento dell'indagine di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dal Comune, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

2. Ai fini dell'indagine di mercato di cui al comma 1, il Comune pubblica un avviso sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".

3. La durata di pubblicazione dell'avviso è stabilita in un periodo minimo identificabile in dieci giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

4. L'avviso esplorativo per la verifica della disponibilità degli operatori economici contiene le seguenti indicazioni: elementi essenziali della procedura; requisiti di partecipazione, criterio di selezione dell'offerta, termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
5. Nell'avviso di indagine di mercato il Comune specifica se la lettera di invito sarà rivolta a tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse oppure ad un numero limitato degli stessi, da indicare nell'avviso unitamente al criterio di selezione prescelto. In tale ultimo caso, il Comune può riservarsi la facoltà di procedere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare.
6. Ai fini del sorteggio di cui al comma 5, ultimo periodo, il Comune ne rende noti data, orario e luogo di espletamento nello stesso avviso di indagine di mercato. Il Comune adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Delle operazioni di sorteggio è redatto sintetico processo verbale.
7. Il RUP, al fine di un'appropriata indagine di mercato, potrà, altresì, utilizzare ulteriori strumenti ritenuti idonei, tenuto conto del settore merceologico di riferimento. In particolare, l'Ente potrà svolgere consultazioni presso gli operatori di settore, acquisire relazioni da parte di esperti e da parte degli stessi operatori di mercato, ecc.

Articolo 21 Elenchi di operatori economici

1. Il Comune può individuare gli operatori economici da invitare mediante selezione dagli elenchi appositamente costituiti. A tal fine il Comune può continuare ad utilizzare gli elenchi già vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'elenco è predisposto sulla base di un avviso pubblicato sul profilo del committente, aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito web del Comune.
3. Gli operatori economici, già iscritti negli elenchi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nei nuovi elenchi.
4. La scelta degli operatori economici avviene mediante consultazione della categoria di riferimento, nel rispetto del principio di rotazione e dei principi generali di libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza.
5. Qualora l'elenco non sia costituito o nell'elenco non sia presente alcun operatore economico o siano presenti in numero insufficiente, il Comune si riserva la facoltà di consultare gli elenchi ufficiali di altre amministrazioni aggiudicatrici, di invitare altri e ulteriori operatori economici, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come desumibili da specifiche autodichiarazioni acquisite, invitandoli, altresì, all'iscrizione nell'elenco secondo le disposizioni del presente Regolamento.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Articolo 22 Scelta dell'affidatario

1. Il Comune invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC oppure, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta.

2. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Articolo 23 Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro vengono affidati mediante ricorso alle procedure ordinarie. Si applica l'art. 36, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 in ordine a termini e modalità di pubblicazione.

2. Per gli affidamenti di cui al comma 1 si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

TITOLO III CONTRATTI SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA: PROCEDURE ORDINARIE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE


Articolo 24 Scelta delle procedure

1. Nell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, il Comune utilizza di norma le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione di gara.

Articolo 25 Criteri di aggiudicazione

1. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

2. Il Comune procede all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del citato decreto;
- b) i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

4. Ai sensi degli artt. 95, comma 4, e 148, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per :

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 euro quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro. Nonché per i servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di rilevanza comunitaria solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) per i lavori di cui all'art. 148 c.1, di importo pari o inferiore a 500.000 euro.

Articolo 26 Minor prezzo nei lavori

1. Negli appalti di lavori il minor prezzo/prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è di norma, determinato come segue:

- a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, mediante offerta a prezzi unitari.

Articolo 27 Offerta economicamente più vantaggiosa

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto è possibile prevedere dei sub-criteri e dei sub-punteggi.

2. Il Comune precisa nei documenti di gara la metodologia per l'attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte.

3. I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

4. Il Comune può individuare nel bando di gara o nel disciplinare o nella lettera di invito una clausola di riferimento qualitativo, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile sono escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dal Comune appaltante.

Art. 28 Bandi di gara

Le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara redatti sulla base del bando tipo ANAC e/o bandi tipo regionali, ove esistenti, e pubblicati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 72 del codice.

Art. 29 Commissione giudicatrice


1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, qualora sia previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in ogni altro caso in cui sia ritenuto opportuno per le ragioni indicate nel provvedimento di indizione della gara, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati in base all'articolo 77 del Codice, così come recepito in Sicilia, e secondo le modalità indicate nelle linee guida dall' ANAC. La verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti è demandata ad un seggio di gara istituito ai sensi dell'articolo 30 del presente regolamento.

2. Per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e di lavori di importo inferiore a un milione di euro, ai sensi dell'articolo 77 comma 3 del D. Lgs. 50 del 2016, la Commissione Giudicatrice, con esclusione del Presidente, può essere formata da componenti interni del Comune nel rispetto dei principi di competenza, trasparenza, rotazione e indeterminabilità del nominativo dei componenti della commissione.

3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata e motivata con riferimento alla singola procedura.

5. Ai componenti della commissione si applicano le ulteriori cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 5 e 6, del d. lgs. n. 50/2016. I componenti devono dichiarare l'inesistenza di tali cause prima dell'accettazione dell'incarico o, al più tardi, al momento dell'insediamento della commissione giudicatrice.



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

6. La commissione giudicatrice opera come collegio perfetto e adempie, quindi, le proprie funzioni collegialmente alla presenza di tutti i suoi componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.

7. La commissione giudicatrice è, di norma, responsabile della sola valutazione delle offerte tecniche ed economiche e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. È consentito prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. In ogni caso, alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva che competono al Comune.

Articolo 30 Seggio di gara

1. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, le operazioni di controllo della documentazione amministrativa e di apertura delle offerte economiche sono eseguite da un seggio di gara, nominato dal responsabile dell'unità organizzativa che ha avviato il procedimento, così costituito :

a) Responsabile del settore interessato e/o responsabile del settore gare con funzioni di presidente.

b) gli altri membri della commissione sono, funzionari, di norma di categoria C o di categoria D, da individuare nell'ambito dell'area tecnica, amministrativa o finanziaria in relazione all'oggetto dell'appalto, scelti in relazione alla specifica professionalità.

Il segretario verbalizzante è un dipendente assegnato al settore gare di questo Ente.

2. Per le procedure di gara espletate presso la Centrale Unica di Committenza le commissioni di gara è costituita ai sensi dell'articolo 6 del regolamento della C.U.C. Modica-Scicli.

Articolo 31

Valutazione delle offerte anormalmente basse

1. Nel caso in cui una o più offerte risultassero anormalmente basse, la commissione giudicatrice avvisa il RUP, il quale avvia il relativo procedimento di valutazione.

2. La verifica è svolta dal RUP che può avvalersi del supporto della commissione. Il relativo verbale è allegato ai verbali della commissione giudicatrice.

3. In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica della congruità delle offerte è rimessa direttamente dal RUP il quale può, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 o della commissione di gara. Le valutazioni sono riportate in apposito verbale allegato agli atti della procedura di gara.

4. Si procede a verificare la prima migliore offerta potenzialmente anomala. Qualora tale offerta risulti non congrua e dunque esclusa, si procede progressivamente con le stesse

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, il Comune può riservarsi nel bando o nella lettera di invito la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

5. Il RUP richiede all'operatore economico la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
6. Il RUP, se del caso con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'operatore economico e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, per iscritto, la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il RUP comunica l'esclusione delle offerte le cui prove non hanno giustificato sufficientemente l'anomalia rilevata.

Articolo 32 Aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è approvata dal responsabile di posizione organizzativa che ha avviato il procedimento.
2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, nel rispetto, tra l'altro, della vigente normativa in tema di repressione della delinquenza di tipo mafioso.
3. La verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione è effettuata, dal RUP.

Articolo 33 Aggiudicazione in caso di una sola offerta

1. Il Comune procede, di norma, all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto.
2. Il Comune può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

PARTE III – IL CONTRATTO

Articolo 34 Stipulazione del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nei documenti di gara ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune,



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.

2. Prima di procedere alla stipulazione del contratto il RUP:

- a) provvede alla effettuazione di tutte le verifiche previste dal d.lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia in ordine alla posizione del contraente prescelto e alla sua capacità a contrattare;
- b) accerta, se del caso, il decorso del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. Il Responsabile di P.O. proponente avrà cura di trasmettere all'ufficio contratti tempestivamente, tutta la documentazione relativa agli accertamenti effettuati (i certificati devono avere una validità di almeno ulteriori tre mesi).

Articolo 35 Forma del contratto

1. La forma contrattuale è stabilita nel provvedimento a contrarre. I contratti di lavori, servizi e forniture sono, di norma, stipulati:

- a) mediante atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;
- b) nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), c), e d), del d.lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata non autenticata (ad esclusiva cura del Responsabile di P.O. proponente) per importi inferiori a 100.000 euro;
- b1) mediante scrittura privata autenticata nelle firme e/o atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante per importi pari o superiori a 100.000 e inferiori a 300.000 euro;
- b2) mediante atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante per importi pari o superiore a 300.000 euro;
- c) nel caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere .

2. Per la conclusione di contratti di importo non superiore a 5.000 euro, per i quali non sia stato preventivamente predisposto una specifico capitolato o disciplinare, è sufficiente apposito buono d'ordine con il quale il responsabile di posizione organizzativa competente dispone l'ordinazione di beni, servizi o lavori. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore dà immediata accettazione per iscritto al responsabile di P.O. interessato.

Articolo 36 Contratto in modalità elettronica

1. Fermo quanto previsto dall'art. 35, i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Nel contratto redatto ai sensi del comma 1, sia nella forma pubblica amministrativa che nell' autenticazione delle firme della scrittura privata le parti sottoscrivono personalmente

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

l'atto in presenza del Segretario Comunale con firma digitale, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

3. Il Segretario Comunale appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti (nonché, ove esistenti, dopo l'interprete e i testimoni, nei casi previsti per legge) e in loro presenza. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente (art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).

4. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

5. Nel caso di scrittura privata non autenticata nelle firme, le parti possono apporre la propria firma digitale anche in sedi e tempi diversi. In tale caso, l'ufficio competente trasmette l'atto alla controparte la quale appone la propria firma digitale e restituisce il documento firmato al Comune tramite PEC. In seguito, il responsabile di posizione organizzativa competente appone la propria firma digitale per il perfezionamento dell'atto stesso.

Articolo 37 **Rogito a cura del Segretario Comunale**

1. Alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa e alla autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse del Comune provvede il Segretario Comunale - o, in caso di sua vacanza, assenza e/o impedimento, il Vice Segretario Comunale - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di attività notarile.

2. Tutti gli atti rogati o autenticati ai sensi del precedente comma 1 vengono inseriti, secondo un ordine cronologico e progressivo, nel repertorio del Comune conservato presso l'ufficio Contratti.

Articolo 38 **Rogito per mano di notai**

1. I contratti possono essere stipulati per mano di notai:

- a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
- b) quando sia motivatamente previsto nella determinazione a contrarre: a titolo esemplificativo, nei casi di urgenza di stipulazione ed impossibilità, per i carichi di lavoro del Comune, di predisporre l'atto in tempi utili a cura del Segretario Comunale;
- c) su richiesta e indicazione dell'altra parte contraente, ove le spese siano a totale carico della stessa previo nulla osta da parte del responsabile di Posizione Organizzativa che dovrà sottoscrivere l'atto.

2. Nei casi di cui alle lett. a) e b), l'individuazione del notaio è effettuata dal responsabile di posizione dell'unità organizzativa competente, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia nonché, ove possibile, del criterio della rotazione.



Articolo 39

Competenza alla stipulazione

1. Si procede alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito alla presenza del Segretario Comunale o del Vice Segretario .
2. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile dell'unità organizzativa competente per conto del Comune e dal soggetto legittimato alla firma per il contraente privato. Se trattasi di società, la firma deve essere apposta dal legale rappresentante o da altro soggetto delegato, munito di apposita procura.
3. Qualora il contraente non si presenti nel giorno stabilito ai sensi del comma 1 ovvero non provveda agli adempimenti prodromici richiesti, il Comune inoltra diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso infruttuosamente detto termine senza che l'interessato abbia addotto un qualche legittimo impedimento, il responsabile di Posizione Organizzativa competente dichiara la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e adotta i provvedimenti conseguenti.

Articolo 40

Contenuto e durata del contratto

1. Nella redazione e stipulazione del contratto le parti sono tenute all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nonché del codice civile e del diritto contrattuale in genere.
2. In considerazione dell'interesse pubblico perseguito dal Comune, nelle premesse del contratto devono essere richiamati e riassunti gli atti amministrativi, decisori e autorizzatori che ne stanno alla base. Il contratto deve contenere clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrarre, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dall'affidatario.
3. Sono elementi essenziali del contratto:
 - a) l'individuazione dei contraenti;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - d) il corrispettivo contrattuale, i tempi e le modalità;
 - e) la durata e la decorrenza del contratto;
 - g) le clausole di risoluzione ed eventuali clausole risolutive espresse;
 - h) la previsione del foro esclusivo di Ragusa per le eventuali controversie;
 - i) l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
 - l) l'elezione di domicilio;
 - m) il luogo, la data e la sottoscrizione dei contraenti.
4. Quando la natura della prestazione o il fine perseguito lo richiedono, il contratto deve, inoltre, contenere:
 - a) la cauzione definitiva, ove prevista, e le coperture assicurative di cui agli artt. 103 e 104 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) le sanzioni e le penalità da applicare in caso di ritardo o di ogni altra inadempienza contrattuale;

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

c) ogni altro elemento che si ritiene necessario od opportuno per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

5. In tutti i contratti stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale. Sono nulle eventuali clausole di rinnovo tacito o espresso, salvo i casi in cui è consentito dalla legge.

6. Costituiscono parte integrante del contratto, e in esso devono essere richiamati pur se non materialmente allegati, i provvedimenti e i documenti indicati dal RUP nonché quelli specificamente individuati dalle leggi di settore.

7. Il capitolato e il computo metrico estimativo, richiamati nei documenti di gara, fanno parte integrante del contratto (art. 32 c. 14 bis del codice).

PARTE IV – LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Articolo 41

Esecuzione del contratto e responsabilità

1. In relazione all'esecuzione dei contratti il Comune applica quanto disposto dal d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ancora in vigore contenute nel d.p.r. n. 207/2010.

2. Il Comune verifica la regolare esecuzione del contratto a cura del soggetto contraente attraverso il RUP e il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione.


3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere disposti in qualsiasi momento da parte del RUP - e dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione ove nominato - controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni nell'espletamento delle attività contrattualmente pattuite, nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.

Articolo 42

Inadempimenti e penali

1. Il RUP valuta la rilevanza dell'inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all'interesse del Comune. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il RUP ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole penali.

2. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il RUP, dopo aver invitato il privato ad adempiere, nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.



REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

3. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni ulteriori.
4. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere sempre previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale. Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. L'applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
5. Qualora gli inadempimenti non siano ascrivibili a fatto imputabile al contraente e, comunque, non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il RUP potrà convenire con altro contraente la correzione della prestazione o la eliminazione di eventuali vizi e difformità della stessa a sua cura e spese ovvero la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.
6. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento di altro contraente.
7. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture si applica la normativa vigente in tema di recesso e di risoluzione del contratto.

Articolo 43 Cessione del contratto e subappalto

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi consentiti dalla legge.
2. E' ammesso il subappalto delle prestazioni dedotte in contratto nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Il subappalto necessita della previa autorizzazione del Comune.

Articolo 44 Definizione delle controversie

1. Per le controversie insorte nell'ambito dei contratti di appalto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, anche in punto di riparto della competenza giurisdizionale in materia.
2. Il Comune indica nei documenti di gara se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo al Comune entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

3. Il foro territoriale competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la controparte è quello di Ragusa salvo i casi in cui la competenza territoriale sia inderogabilmente devoluta ad altro giudice da superiore norma di legge.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 Rinvio dinamico

Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate e modificate per effetto di sopravvenute modifiche alle fonti normative disciplinanti la materia.

Articolo 46 Disposizioni finali

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al d.lgs. n. 50/2016, al codice civile, alle norme comunitarie, statali e regionali in materia, agli atti regolativi dell'ANAC inerenti specifiche disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 47 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento dei contratti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28.06.1996 e s.m.i.

Articolo 48 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio unitamente alla deliberazione che lo approva.

